

- (9) È necessario fissare la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni relative alle opzioni previste all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 2 è modificato come segue:

- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) "colture permanenti", le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali.»;

- b) il testo seguente è inserito dopo la lettera k):

«l) "vivai", i vivai definiti all'allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione (*), relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole.

(*) GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.»;

- 2) l'articolo 21 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Per gli investimenti nel settore degli ortofrutticoli, il termine di cui al primo comma è il 1º novembre 2007.»;

- b) Al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Per gli investimenti nel settore degli ortofrutticoli, il termine di cui al primo comma è il 1º novembre 2007.»;

- c) Al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Per gli affitti a lungo termine nel settore degli ortofrutticoli, il termine di cui al primo comma è il 1º novembre 2007.»;

- 3) all'articolo 32, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Fatto salvo l'articolo 33 del presente regolamento, qualora i nuovi Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1782/2003 abbiano incontrato difficoltà tecniche nel determinare i limiti di talune parcelle agricole in conseguenza del passaggio dal sistema di identificazione delle parcelle esistente alla data di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del suddetto regolamento al sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 20 dello stesso regolamento, essi possono derogare al primo comma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per fissare al 30 giugno 2006 il riferimento alla data prevista per le domande di aiuto alla superficie per il 2003. Gli Stati membri in questione adottano le misure necessarie per evitare ogni incremento significativo della superficie totale ammissibile ai diritti di ritiro. La Bulgaria e la Romania sono tuttavia autorizzate a fissare tale data al 30 giugno 2007.»;

- 4) il seguente capitolo 6 *quater* è inserito prima del capitolo 7:

«CAPITOLO 6 *quater*

INSERIMENTO DEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Articolo 48 septies

Disposizioni generali

1. Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto e della fissazione del loro importo nell'ambito dell'inserimento del settore degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico, il disposto degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica fatte salve le norme stabilite all'articolo 48 octies del presente regolamento e, qualora lo Stato membro abbia fatto ricorso all'opzione prevista all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le norme stabilite all'articolo 48 nonies del presente regolamento.

2. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004, per attribuire i diritti all'aiuto derivanti dall'inserimento del settore degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico, gli Stati membri possono iniziare l'identificazione degli agricoltori ammissibili a partire dal 1º gennaio 2008.

3. Se del caso, l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica al valore di tutti i diritti all'aiuto esistenti prima dell'inserimento del sostegno a favore degli ortofrutticoli e agli importi di riferimento calcolati per il sostegno a favore degli ortofrutticoli.